

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra 1
- ★ Regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra 5
- ★ Direttiva 94/64/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE 8
- ★ Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni 10
- ★ Direttiva 94/70/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale 32
- ★ Direttiva 94/71/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/46/CEE che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ... 33
- ★ Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza 38

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3382/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1993 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, in appresso denominato «accordo»;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle questioni connesse sono state messe in vigore, a decorrere dal 1° maggio 1993, da un accordo interinale sul commercio e sulle questioni connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993 ⁽¹⁾;

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 in merito a nuove concessioni commerciali a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, il 20 dicembre 1993 ⁽²⁾ è stato concluso un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di alcune disposizioni dell'accordo;

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre, nella misura in cui ciò è

richiesto dalle disposizioni dell'accordo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽³⁾, e dal regolamento (CE) n. 521/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi terzi non membri della Comunità europea ⁽⁴⁾;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di salvaguardia, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che si applicano anche le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo;

considerando che occorre introdurre alcune procedure specifiche per l'applicazione delle misure di salvaguardia nei settori agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Prodotti agricoli

Articolo 1

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mer-

⁽¹⁾ GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 7.

cati, al regime dei prelievi, nonché per i prodotti di cui ai codici NC 0711 90 50 e 2003 10 10, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 2 e 4 dell'accordo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽¹⁾ o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Dette disposizioni possono prevedere l'introduzione di un regime di certificati d'importazione nei settori per i quali tali certificati non sono previsti dall'organizzazione comune di mercato.

TITOLO II

Misure di protezione

Articolo 2

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 29 e 119, paragrafo 2 dell'accordo. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 64 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 521/94 quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Romania conformemente all'articolo 64 dell'accordo, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.

Articolo 4

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di misure anti-dumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 521/94 e secondo la procedura prevista all'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 5

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta. Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiara di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Romania e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Romania nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 3491/93 ⁽²⁾ (in appresso denominato «comitato»).

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

3. Quando la Commissione decide, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che devono essere applicate le misure di salvaguardia previste agli articoli 31 e 32 dell'accordo:

- essa ne informa immediatamente gli Stati membri se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;
- consulta il comitato;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

— informa simultaneamente la Romania e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

— comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, e al paragrafo 3.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Romania; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

La decisione è immediatamente applicabile.

6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

7. Se la Commissione non prende una decisione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 6

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediata nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Si applica la procedura prevista all'articolo 5, paragrafi 7 e 8.

Se la Commissione non prende una decisione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 7

Le procedure previste agli articoli 5 e 6 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 8

In deroga agli articoli 5 e 6, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 22 o 31 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché degli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 22 o all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Articolo 9

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.

Articolo 10

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo europeo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

REGOLAMENTO (CE) N. 3383/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'8 marzo 1993 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, in appresso denominato «accordo»;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle questioni connesse sono state messe in vigore, a decorrere dal 31 dicembre 1993, da un accordo interinale sul commercio e sulle questioni connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 ⁽¹⁾;

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 in merito a nuove concessioni commerciali a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, il 20 dicembre 1993 ⁽²⁾ è stato concluso un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di alcune disposizioni dell'accordo;

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre, nella misura in cui ciò è richiesto dalle disposizioni dell'accordo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽³⁾, e dal regolamento (CE)

n. 521/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi terzi non membri della Comunità europea ⁽⁴⁾;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di salvaguardia, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che si applicano anche le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo;

considerando che occorre introdurre alcune procedure specifiche per l'applicazione delle misure di salvaguardia nei settori agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Prodotti agricoli

Articolo 1

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, al regime dei prelievi, nonché per i prodotti di cui ai codici NC 0711 90 50 e 2003 10 10, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 2 e 4 dell'accordo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽⁵⁾ o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Dette disposizioni possono prevedere l'introduzione di un regime di certificati d'importazione nei settori per i quali tali certificati non sono previsti dall'organizzazione comune di mercato.

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

TITOLO II

Misure di protezione

Articolo 2

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 29 e 118, paragrafo 2 dell'accordo. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 64 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 521/94 quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Repubblica di Bulgaria conformemente all'articolo 64 dell'accordo, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.

Articolo 4

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di misure anti-dumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 521/94 e secondo la procedura prevista all'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 5

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia conformemente agli arti-

coli 31 o 32 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta. Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiara di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Bulgaria e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Bulgaria nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 3491/93 ⁽¹⁾ (in appresso denominato «comitato»).

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

3. Quando la Commissione decide, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che devono essere applicate le misure di salvaguardia previste agli articoli 31 e 32 dell'accordo:

— essa ne informa immediatamente gli Stati membri se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

— consulta il comitato;

— informa simultaneamente la Bulgaria e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

— comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma e al paragrafo 3.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Bulgaria; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

La decisione è immediatamente applicabile.

6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

7. Se la Commissione non prende una decisione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 6

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Si applica la procedura prevista all'articolo 5, paragrafi 7 e 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Se la Commissione non prende una decisione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 7

Le procedure previste agli articoli 5 e 6 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 8

In deroga agli articoli 5 e 6, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 22 o 31 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché degli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 22 o all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Articolo 9

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.

Articolo 10

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo europeo.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

DIRETTIVA 94/64/CE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1994

che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e la direttiva 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i prodotti di origine animale diversi dalle carni di cui alla direttiva 64/433/CEE ⁽²⁾, alla direttiva 71/118/CEE ⁽³⁾ e alla direttiva 72/462/CEE ⁽⁴⁾, restano da fissare le modalità necessarie per assicurare il finanziamento dei controlli sanitari;

considerando che per le carni dei paesi terzi occorre stabilire un legame con la data a decorrere dalla quale dovranno essere conclusi gli accordi relativi alla frequenza ridotta dei controlli fisici delle partite di taluni prodotti alle importazioni provenienti da paesi terzi ai sensi della direttiva 90/675/CEE ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato della direttiva 85/73/CEE il capitolo II è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

⁽¹⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/118/CE (GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 15).

⁽²⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Modificata da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.

«2. Tuttavia gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi i quali — al 31 dicembre 1994 — hanno avviato colloqui esplorativi con la Comunità europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie sanitarie (salute animale e salute pubblica) che si fonda sul principio della reciprocità di trattamento, mantenere fino a conclusione di tale accordo e non oltre il 30 giugno 1995 i livelli del contributo ridotti che applicano al 1° gennaio 1994.

Questa riduzione può al massimo essere del 55% rispetto ai livelli forfettari di cui al punto 1.

L'importo del contributo da percepire sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà fissato, dopo la conclusione dell'accordo globale di equivalenza con detto paese terzo secondo la procedura di cui al punto 3, tenendo conto dei seguenti principi:

- livello di frequenza dei controlli,
- livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni provenienti dalla Comunità,
- soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria.»;

b) il punto 4 è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

DIRETTIVA 94/65/CE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1994

che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le carni macinate e le preparazioni di carni sono comprese nell'elenco dei prodotti contenuto nell'allegato II del trattato; che la produzione e gli scambi di carni macinate e di preparazioni di carni sono una fonte importante di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale del settore che produce tali carni e per aumentarne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme di salubrità per la produzione e per l'immissione sul mercato di tali carni;

considerando che l'adozione di tali norme migliora la protezione della salute pubblica e di conseguenza agevola la completa realizzazione del mercato interno;

considerando che per realizzare tale obiettivo è necessario abrogare la direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione e agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 g e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE ⁽⁴⁾, e sostituirla con la presente direttiva;

considerando che le carni che non hanno subito alcun trattamento — che non sia il trattamento per il freddo — sono soggette ai requisiti delle direttive 64/433/CEE ⁽⁵⁾ e 71/118/CEE ⁽⁶⁾; che i prodotti che hanno subito un

trattamento tale da modificare le caratteristiche della carne fresca sono disciplinati dalla direttiva 77/99/CEE ⁽⁷⁾; che pertanto la produzione degli altri prodotti, presentati sia sotto forma di carni macinate che di preparazioni di carni, deve rispondere ai requisiti della presente direttiva;

considerando che, per tener conto delle abitudini di consumo in alcuni Stati membri e del rischio che alcuni dei prodotti presentano, se mangiati poco cotti, occorre mantenere requisiti molto rigorosi per le carni macinate e le preparazioni che possono essere oggetto di scambi;

considerando che il criterio fondamentale che la Comunità deve adottare per quanto riguarda il buon funzionamento del mercato interno è quello di un elevato livello di tutela dei consumatori;

considerando che si applicano la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽⁸⁾, e la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ⁽⁹⁾;

considerando che è risultato opportuno prevedere una procedura di riconoscimento degli stabilimenti rispondenti ai requisiti sanitari stabiliti dalla presente direttiva, nonché una procedura di ispezione comunitaria per vigilare sull'osservanza delle condizioni previste per tale riconoscimento;

considerando che tale procedura dovrà essere basata sul principio dell'autocontrollo da parte degli stabilimenti;

considerando che la bollatura di sanità dei prodotti a base di carne costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione l'assicurazione che una spedizione è conforme alle disposizioni della presente direttiva; che occorre mantenere il certificato di sanità per controllare la destinazione di taluni prodotti;

considerando che devono applicarsi nel caso di specie le norme, i principi e le misure di salvaguardia stabiliti dalla

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 120 e GU n. C 288 del 6. 11. 1991, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽⁸⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21.

direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾;

considerando che, nel contesto degli scambi intracomunitari, devono altresì applicarsi le norme stabilite dalla direttiva 89/662/CEE ⁽²⁾;

considerando che occorre precisare le norme applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi;

considerando che occorre attribuire alla Commissione il compito di adottare alcune misure di applicazione della presente direttiva; che a tal fine occorre adottare procedure che instaurino una cooperazione stretta e efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le norme applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato nel territorio dell'Unione nonché alle importazioni di preparazioni di carni e di carni macinate.

2. La presente direttiva non si applica alle preparazioni di carni e alle carni macinate che sono prodotte in negozi per la vendita al minuto o in laboratori adiacenti ai punti di vendita, per la vendita diretta al consumatore finale; tali operazioni restano soggette ai controlli sanitari prescritti dalle normative nazionali in materia di controllo del commercio al dettaglio.

3. La presente direttiva non si applica alle carni separate meccanicamente destinate alla produzione e sottoposte a trattamento termico in stabilimenti riconosciuti conformemente alla direttiva 77/99/CEE.

4. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni destinate ad essere utilizzate come materia prima per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 21, lettera a).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

1) si applicano, nella misura del necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE ⁽³⁾;

2) si intende per:

a) carni macinate: carni che sono state sottoposte a una operazione di macinazione in frammenti o a un passaggio in un mulino elicoidale;

b) preparazioni di carni: le carni di cui all'articolo 2 delle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 92/45/CEE ⁽⁴⁾, nonché le carni che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 6 e 8 della direttiva 91/495/CEE ⁽⁵⁾, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o un trattamento sufficiente per modificare la struttura cellulare della carne al centro e per fare così sparire le caratteristiche della carne fresca;

c) condimenti: il sale destinato al consumo umano, la senape, le spezie e i loro estratti aromatici, le erbe aromatiche e i loro estratti aromatici;

d) laboratorio di produzione: ogni laboratorio in cui si proceda alla preparazione delle carni macinate o delle preparazioni di carni:

— situato in un laboratorio di sezionamento e rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I della presente direttiva;

— nel caso di produzione di preparazioni di carni, situato in uno stabilimento rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo III della presente direttiva;

— allorché non è situato nei locali di uno stabilimento riconosciuto conformemente alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE o 77/99/CEE, né in un laboratorio adiacente a detto stabilimento, rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, punto 2 o capitolo III, punto 2 della presente direttiva;

e) scambi: scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;

f) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per i controlli veterinari o qualsiasi autorità alla quale essa abbia delegato tale competenza.

CAPITOLO II

Immissione sul mercato di carni macinate

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano oggetto di scambi le carni fresche provenienti dalle specie bovina, suina, ovina e caprina, presentate sotto forma di carni macinate solo se rispondenti ai seguenti requisiti:

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41.

- a) essere state preparate con muscoli striati ^(*) — esclusi i muscoli del cuore — che soddisfano i requisiti di cui:
- i) all'articolo 3 della direttiva 64/433/CEE o
 - ii) alla direttiva 72/462/CEE e controllati conformemente alla direttiva 90/675/CEE.

Se si tratta di carni suine fresche, esse devono inoltre essere state sottoposte a un esame di ricerca delle trichine, conformemente all'articolo 2 della direttiva 77/96/CEE ⁽¹⁾ o a un trattamento a freddo di cui all'allegato IV della suddetta direttiva;

- b) essere state preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo II in un laboratorio di produzione che:
- i) risponda ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, punti 1, 2 e 3;
 - ii) abbia ottenuto un riconoscimento e figure nell'elenco o negli elenchi stabiliti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1;
- c) essere state controllate conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo V e dell'articolo 8;
- d) essere state bollate ed etichettate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo VI;
- e) essere state confezionate, imballate e stoccate conformemente alle rispettive disposizioni di cui all'allegato I, capitoli VII e VIII;
- f) essere trasportate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX;
- g) essere accompagnate, durante il trasporto,
- i) da un documento di accompagnamento commerciale, restando inteso che esso dovrà:
 - essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione,
 - recare il marchio del numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto e, per le carni macinate congelate, recare chiaramente l'indicazione del mese e dell'anno di congelazione,
 - per le carni macinate destinate alla Finlandia e alla Svezia, recare una delle indicazioni previste nell'allegato IV, parte IV, terzo trattino,
 - essere conservato dal destinatario per poter essere presentato all'autorità competente, se richiesto da quest'ultima. Se si tratta di dati informatici questi vanno stampati a richiesta di detta autorità.

Tuttavia, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, dovrà essere

fornito un certificato sanitario se le carni sono destinate ad essere esportate verso un paese terzo dopo la macinatura. Le spese sostenute per tale certificazione sono a carico degli operatori;

- ii) da un certificato sanitario, in conformità dell'allegato I, capitolo III, qualora si tratti di carni provenienti da un macello situato in una regione od in una zona soggetta a restrizioni o di carni macinate destinate ad un altro Stato membro, con transito, in un autocarro sigillato, attraverso un paese terzo.

2. Le carni macinate devono soddisfare, oltre alle disposizioni del paragrafo 1, i seguenti requisiti:

- a) le carni fresche utilizzate per la preparazione devono:
- i) allorché sono state congelate o surgelate, essere ottenute da carni fresche disossate che siano state immagazzinate al massimo diciotto mesi per quanto riguarda le carni bovine, dodici mesi per quanto riguarda le carni ovine e sei mesi per quanto riguarda le carni suine, dopo essere state congelate o surgelate, in un deposito frigorifero autorizzato conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/433/CEE. Tuttavia l'autorità competente può autorizzare il disossamento in loco delle carni suine e ovine, immediatamente prima della loro macinazione, a condizione che questa operazione si svolga in condizioni di igiene e di qualità soddisfacenti;
 - ii) allorché sono state refrigerate, essere utilizzate:
 - entro un periodo massimo di 6 giorni dalla macellazione degli animali o
 - entro un periodo massimo di 15 giorni dopo la macellazione degli animali per le carni bovine disossate e imballate sotto vuoto;
- b) le carni macinate devono essere state sottoposte a un trattamento a freddo al massimo entro un'ora dopo le operazioni di sezionamento in porzioni e di confezionamento, salvo il caso in cui si ricorra a procedimenti che richiedano l'abbassamento della temperatura interna delle carni nel corso della loro preparazione;
- c) le carni macinate devono essere imballate e presentarsi sotto una delle seguenti forme:
- i) sotto forma refrigerata e in tal caso essere state preparate con carni di cui alla lettera a), punto ii) e essere state portate ad una temperatura centrale della massa inferiore a + 2 °C entro il tempo più breve possibile.

Tuttavia, l'aggiunta di un quantitativo limitato di carne congelata che soddisfi alle condizioni stabilite alla lettera a), punto i) è autorizzata per accelerare il processo di refrigerazione, a condizione che tale aggiunta sia menzionata nell'etichettatura; in questo caso il termine summenzionato deve essere di un'ora al massimo;

^(*) Compresi i tessuti adiposi adiacenti.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

- ii) sotto forma surgelata, e in tal caso essere state preparate con carni di cui alla lettera a) e essere state portate ad una temperatura centrale della massa inferiore a -18°C entro il tempo più breve possibile, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 89/108/CEE ⁽¹⁾;
 - d) le carni macinate non devono aver subito trattamenti con raggi ionizzanti o ultravioletti;
 - e) le denominazioni di cui all'allegato II, punto I, se del caso associate al nome della specie animale di cui sono state utilizzate le carni, devono figurare sulla confezione solo qualora siano stati rispettati i requisiti di cui all'allegato II, punto I per dette denominazioni.
3. Le carni macinate cui è stato aggiunto un massimo di 1% di sale sono soggette ai requisiti dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono, per tenere conto delle particolari abitudini di consumo, nel rispetto dei requisiti sanitari della presente direttiva, autorizzare la produzione e l'immissione sul mercato di carni macinate destinate ad essere commercializzate unicamente nel loro territorio ottenute:

- a) da carni di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera b);
- b) da macelli riconosciuti o registrati e che, inoltre, dispongono dei locali di cui all'allegato I;
- c) in deroga:
 - i) al punto 4 del capitolo VI dell'allegato I;
 - ii) all'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g) e all'articolo 3, paragrafo 2, salvo per quanto riguarda il primo, il secondo e il terzo trattino dell'allegato II, punto I.

2. Le carni macinate ottenute conformemente al presente articolo non devono essere munite del bollo di sanità previsto al capitolo VI dell'allegato I.

3. Lo Stato membro che voglia avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1, comunica alla Commissione la natura delle deroghe che intende accordare.

Qualora la Commissione ritenga che dette deroghe non consentono di garantire il livello sanitario previsto dalla direttiva e previa consultazione dello Stato membro interessato, sono prese le misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Nel caso contrario, la Commissione informa gli altri Stati membri delle misure comunicate.

CAPITOLO III

Immissione sul mercato delle preparazioni di carni

Articolo 5

1. Le preparazioni di carni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) possono essere oggetto di scambi solo se:

- a) sono state prodotte con carni fresche, diverse dalle carni di solipedi
 - i) conformi alle disposizioni dell'articolo 3 delle direttive di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b);
 - ii) se sono state importate, conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 72/462/CEE o al capitolo III delle direttive 71/118/CEE e 92/45/CEE e ai requisiti degli articoli 3, 6 e 8 della direttiva 91/495/CEE, o del capitolo 11 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾ e sono controllate conformemente alla direttiva 90/675/CEE; qualora si tratti di carni fresche suine, devono essere state sottoposte a un esame di ricerca delle trichine, conformemente all'articolo 2 della direttiva 77/96/CEE o a un trattamento a freddo, conformemente all'allegato IV della medesima direttiva;
 - b) sono state prodotte in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) che:
 - i) risponda ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo III e
 - ii) abbia ottenuto un riconoscimento e figuri sull'elenco o sugli elenchi elaborati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1;
 - c) sono state prodotte con carni che, se si tratta di carni surgelate, devono essere utilizzate entro un termine massimo di 18 mesi dopo la macellazione per le carni bovine, di 12 mesi per le carni ovine e caprine, il pollame, le carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento e di 6 mesi per le carni delle altre specie;
- Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare il disossamento in loco immediatamente prima della elaborazione di preparazioni di carni suine e ovine, a condizione che questa operazione si svolga in condizioni di igiene e di qualità soddisfacenti;
- d) sono state imballate e destinate ad essere immesse sul mercato:
 - i) se sotto forma refrigerata, devono essere state portate entro il più breve tempo possibile ad una temperatura centrale della massa inferiore a $+2^{\circ}\text{C}$ per le preparazioni di carni ottenute a partire da carni macinate, a $+7^{\circ}\text{C}$ per le preparazioni ottenute a partire da carni fresche, a $+4^{\circ}\text{C}$ per le preparazioni di carni di pollame e a $+3^{\circ}\text{C}$ per le preparazioni contenenti frattaglie;

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

- ii) sotto forma surgelata, devono essere state portate, al più presto, ad una temperatura centrale della massa inferiore a -18°C , conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 89/108/CEE.

2. Le preparazioni di carni devono, oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1, soddisfare le seguenti condizioni:

- essere state prodotte conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo IV;
- essere state controllate conformemente all'articolo 8 e alle disposizioni dell'allegato I, capitolo V;
- essere state bollate ed etichettate conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo VI;
- essere state condizionate e imballate conformemente ai requisiti dell'allegato I, capitolo VII e immagazzinate conformemente all'allegato I, capitolo VIII;
- essere state trasportate conformemente all'allegato I, capitolo IX;
- essere accompagnate, durante il trasporto, dal certificato di sanità di cui all'allegato V, che dovrà essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno ed essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.

3. Ad eccezione delle salsicce fresche e del trito di salumeria, le preparazioni di carni ottenute con carni macinate di animali da macello possono essere oggetto di scambi solo se soddisfano i requisiti dell'articolo 3.

4. In attesa dell'eventuale introduzione di una normativa comunitaria in materia di ionizzazione, le preparazioni di carni non devono essere oggetto di un trattamento ai raggi ionizzanti. Questa disposizione non riguarda le disposizioni nazionali applicabili alla ionizzazione a fini sanitari.

5. Gli Stati membri, ai fini del riconoscimento, possono accordare a laboratori di produzione che producono preparazioni di carni, non aventi struttura e capacità di produzione industriali, deroghe ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I della presente direttiva, nonché all'allegato B, capitolo I della direttiva 77/99/CEE e all'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera a) (per quanto riguarda i rubinetti) e punto 11 (per quanto riguarda gli armadi) della direttiva 64/433/CEE.

Inoltre possono essere concesse deroghe all'allegato B, capitolo I, punto 1 della direttiva 77/99/CEE per quanto riguarda i locali d'immagazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti. Tuttavia in tale ipotesi lo stabilimento deve disporre di almeno:

- un locale o dispositivo per il magazzinaggio delle materie prime se tale magazzinaggio vi viene effettuato;
- un locale o dispositivo refrigerato per il magazzinaggio dei prodotti finiti, se tale magazzinaggio vi viene effettuato.

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono, per tenere conto delle particolari abitudini di consumo, nel rispetto dei requisiti sanitari della presente direttiva, autorizzare la produzione e l'immissione sul mercato di preparazioni di carni destinate ad essere commercializzate nel loro territorio ottenute:

- da carni di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera b);
- da macelli riconosciuti o registrati e che, inoltre, dispongono dei locali di cui all'allegato III;
- in deroga
 - alle lettere b) e d) del capitolo IV dell'allegato I;
 - all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d),
 - al punto 4 del capitolo VI dell'allegato I,
 - all'articolo 5, paragrafo 2, lettere e) e f) e all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Le preparazioni di carni ottenute conformemente al paragrafo 1 non devono essere munite del bollo di sanità previsto al capitolo VI dell'allegato I.

3. Lo Stato membro che voglia avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1 comunica alla Commissione la natura delle deroghe che intende accordare.

Qualora la Commissione ritenga che dette deroghe non consentono di garantire il livello sanitario previsto dalla direttiva e previa consultazione dello Stato membro interessato, sono prese le misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Nel caso contrario, la Commissione informa gli altri Stati membri delle misure comunicatele.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni

Articolo 7

1. Gli Stati membri vigilano affinché il conduttore o il gestore del laboratorio di produzione prendano tutte le misure necessarie perché, in tutte le fasi della produzione, siano osservate le disposizioni della presente direttiva.

A tal fine detti responsabili devono conformarsi ai requisiti degli articoli 3 e 6 della direttiva 93/43/CEE⁽¹⁾ e inoltre procedere a costanti autocontrolli nel rispetto dei seguenti principi:

(¹) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.

- procedere a controlli sulle materie prime che entrano nello stabilimento per garantire il rispetto dei criteri degli allegati II e IV sul prodotto finale,
- controllare i metodi di pulizia e disinfezione,
- prelevare campioni per farli analizzare in un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti,
- conservare una traccia scritta o registrata delle indicazioni richieste, in conformità dei trattini precedenti, in vista della loro presentazione all'autorità competente. I risultati dei vari controlli ed esami saranno, in particolare, conservati per un periodo di almeno 2 anni, salvo per i prodotti refrigerati, per i quali tale termine può essere ridotto a sei mesi a decorrere dalla data limite per il consumo del prodotto,
- fornire all'autorità competente garanzie in materia di gestione della bollatura di sanità, segnatamente delle etichette provviste di bollo di sanità,
- se l'esito dell'analisi di laboratorio o qualsiasi altra informazione di cui dispongono rivelano la sussistenza di un rischio sanitario, informare l'autorità competente,
- in caso di rischi immediati per la salute umana, ritirare dal mercato il quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni tecnologicamente simili che possono presentare lo stesso rischio. Il quantitativo ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità competente, finché non venga distrutto, utilizzato a fini diversi dal consumo umano o, previa autorizzazione dell'autorità in questione, opportunamente trattato di nuovo in modo da garantirne l'innocuità.

2. Il conduttore o il gestore dello stabilimento devono indicare, ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio del prodotto, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato nonché la data limite per il consumo, per i prodotti surgelati, o la data di scadenza, per i prodotti refrigerati.

Il conduttore o il gestore dello stabilimento devono disporre un programma di formazione del personale o istituire un programma del genere che consenta al personale di conformarsi alle condizioni di produzione igienica, adattate alla struttura di produzione, a meno che detto personale possenga già una qualifica sufficiente sancita da un titolo di studio.

L'autorità competente responsabile dello stabilimento deve essere associata alla predisposizione e attuazione di tale programma.

3. Gli esami microbiologici devono essere effettuati con frequenza giornaliera per le carni macinate di cui all'articolo 3 e le preparazioni di carni macinate di cui all'articolo 5 e con frequenza almeno settimanale per le altre carni macinate e preparazioni di carne. Questi esami devono essere effettuati nel laboratorio di produzione, qualora questo sia riconosciuto dall'autorità competente, o in un laboratorio riconosciuto.

Il campione prelevato per l'analisi deve essere costituito di cinque unità ed essere rappresentativo della produzione giornaliera. Per le preparazioni di carni i prelievi devono essere effettuati in profondità nella muscolatura dopo cauterizzazione della pelle.

I controlli microbiologici devono essere effettuati secondo metodi scientifici riconosciuti e che abbiano dato buoni risultati nella pratica, segnatamente quelli definiti in direttive comunitarie o in altre norme internazionali.

I risultati dei controlli microbiologici devono essere valutati secondo i criteri d'interpretazione previsti all'allegato II per le carni macinate e le preparazioni di carni ottenute da carni macinate di animali di macello, escluse le salsicce fresche e il trito di salumeria e secondo i criteri previsti dall'allegato IV per le altre preparazioni di carni.

In caso di contestazione negli scambi, gli Stati membri riconoscono come metodi di riferimento i metodi E.N.

4. I requisiti previsti in materia di autocontrollo dovranno essere stati determinati con l'autorità competente, che deve controllare regolarmente che tali requisiti siano rispettati.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i casi di applicazione del paragrafo 1, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro redige un elenco degli stabilimenti che producono carni macinate o preparazioni di carni e formula una distinzione fra quelli riconosciuti in base agli articoli 3 e 5 e quelli registrati in base agli articoli 4 e 6. Esso comunica l'elenco dei laboratori di produzione riconosciuti in base agli articoli 3 e 5 agli altri Stati membri e alla Commissione.

Esso attribuisce a ciascun laboratorio di produzione il numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto, conformemente alla direttiva 64/433/CEE, alla direttiva 71/118/CEE, alla direttiva 77/99/CEE, alla direttiva 91/495/CEE o alla direttiva 92/45/CEE, con l'indicazione che trattasi di un riconoscimento per la produzione di carni macinate o di preparazioni di carni e attribuisce inoltre a ciascuna unità di produzione autonoma un numero di riconoscimento specifico.

Un numero di riconoscimento unico può essere attribuito a:

- i) uno stabilimento che fabbrica preparazioni a partire da materie prime o con materie prime contemplate da più direttive tra quelle di cui al comma seguente;
- ii) uno stabilimento ubicato nello stesso sito di uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 2 di una delle suddette direttive.

I laboratori di produzione così riconosciuti sono menzionati rispettivamente per la produzione di carni macinate e per la produzione di preparazioni di carni in una colonna specifica dell'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 10 della direttiva 64/433/CEE, all'articolo 6 della direttiva 71/118/CEE, all'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE o all'articolo 7 della direttiva 92/45/CEE e, nel caso di una unità di produzione autonoma, in un elenco distinto stabilito secondo gli stessi criteri.

L'autorità competente non riconosce lo stabilimento se non è comprovato che esso soddisfa i requisiti della presente direttiva per quanto riguarda il tipo di attività esercitate. Tuttavia, nel caso in cui uno stabilimento che chiede il riconoscimento ai sensi della presente direttiva sia integrato in uno stabilimento riconosciuto in base alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE o alla direttiva 92/45/CEE, i locali, le attrezzature e gli impianti predisposti per il personale nonché tutti i locali che non presentino rischio di contaminazione delle materie prime o dei prodotti non confezionati possono essere in comune a tali stabilimenti.

2. I laboratori di produzione devono restare sotto il controllo dell'autorità competente che procede alla loro ispezione e controllo secondo le seguenti frequenze:

- per i laboratori di produzione attigui a laboratori di sezionamento: stesse frequenze che per i suddetti laboratori;
- per i laboratori di produzione riconosciuti che producono i prodotti di cui all'articolo 3: almeno una volta al giorno durante la produzione delle carni macinate;
- per gli altri laboratori di produzione: la necessità della presenza permanente o periodica dell'autorità competente in un determinato stabilimento dovrà dipendere dalle dimensioni dello stabilimento, dal tipo di prodotto preparato, dal sistema di valutazione dei rischi, dalle garanzie offerte conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

L'autorità competente deve avere libero accesso, in qualsiasi momento, a tutte le parti dello stabilimento per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e, in caso di dubbi sull'origine delle carni, ai documenti contabili che le permetteranno di risalire al macello di origine e allo stabilimento di origine della materia prima e, per quanto riguarda il rispetto dei criteri

fissati negli allegati II e IV, ai risultati degli autocontrolli di cui all'articolo 7, compreso il risultato dei controlli sulle materie prime. I dati informatici devono essere stampati su richiesta dell'autorità competente.

L'autorità competente deve procedere ad analisi regolari dei risultati dei controlli previsti dall'articolo 7. In base ai risultati di queste analisi può far effettuare esami complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti.

La natura dei controlli, la frequenza, nonché i metodi di campionatura e di esame microbiologico sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 20.

I risultati delle analisi sono oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono portate a conoscenza del conduttore o del gestore dello stabilimento, il quale è tenuto a rimediare alle carenze constatate al fine di migliorare l'igiene.

Ai fini dei suddetti controlli, l'autorità competente può essere coadiuvata da esperti che soddisfano i requisiti professionali previsti nell'allegato III della direttiva 64/433/CEE e nell'allegato III della direttiva 71/118/CEE.

3. Qualora durante un controllo effettuato conformemente al capitolo V l'autorità competente accerti, in occasione degli autocontrolli, la ripetuta inosservanza dei criteri stabiliti agli allegati II e IV, essa rafforza le misure di controllo della produzione dello stabilimento in questione e può sequestrare le etichette e gli altri contrassegni che contengono il bollo di sanità di cui al capitolo VI dell'allegato I.

Se allo scadere di un termine di quindici giorni la produzione dei laboratori di produzione non rispetta ancora i criteri summenzionati, l'autorità competente adotta tutte le misure appropriate per rimediare alle carenze constatate e, se necessario, prescrive il trattamento termico dei prodotti dello stabilimento in questione. Se dette misure non sono sufficienti, il riconoscimento dello stabilimento è sospeso.

4. Qualora l'autorità competente constati che le norme igieniche previste dalla presente direttiva vengono disattese in maniera evidente o che viene intralciata un'ispezione sanitaria adeguata:

- i) è legittimata ad intervenire nell'utilizzazione di attrezzature e di locali nonché ad adottare tutti i provvedimenti necessari, se del caso anche rallentando il ritmo della produzione o sospendendo temporaneamente il processo produttivo;
- ii) qualora questi provvedimenti o i provvedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ultimo trattino si rivelassero insufficienti, essa sospende temporaneamente il riconoscimento, eventualmente per il tipo di produzione in questione.

Se il conduttore o il gestore dello stabilimento non pongono rimedio alle carenze constatate entro il termine stabilito dall'autorità competente, quest'ultima provvede al ritiro del riconoscimento.

L'autorità competente in questione è in particolare tenuta a conformarsi alle conclusioni di un eventuale controllo effettuato conformemente all'articolo 9.

Gli altri Stati membri e la Commissione sono informati della sospensione o del ritiro del riconoscimento.

5. In caso di ripetute carenze il controllo dovrà essere rafforzato e, se del caso le etichette, i sigilli o altri supporti su cui è apposto il bollo sanitario dovranno essere sequestrati.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, segnatamente le modalità di assistenza da parte degli ausiliari, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Articolo 9

Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità competenti, a controlli sul posto. A tal fine possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di laboratori di produzione, se le autorità competenti controllano, in modo uniforme, l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva, in particolare delle disposizioni dell'articolo 7 (autocontrollo) da parte dei suddetti laboratori.

Questi controlli possono essere effettuati in occasione di altri controlli svolti da esperti della Commissione conformemente alla legislazione comunitaria.

La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste con ogni mezzo necessario gli esperti nell'adempimento della loro missione.

Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo — in particolare quelle che disciplinano le modalità di collaborazione con le autorità nazionali — sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 10

Si applicano le disposizioni previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli dello Stato membro destinataria, nonché le misure di salvaguardia da adottare.

Articolo 11

L'eventuale aggiunta di additivi alle carni macinate o alle preparazioni di carne contemplate dalla presente direttiva deve essere effettuata nel rispetto della direttiva 94/36/CEE⁽¹⁾.

Articolo 12

1. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente direttiva, l'autorità competente, qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni della presente direttiva o dubiti della salubrità dei prodotti di cui all'articolo 1, procede a tutti i controlli che ritiene opportuni.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da comminare in caso di infrazione alle norme della presente direttiva.

CAPITOLO V

Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunità delle preparazioni di carni e di carni macinate

Articolo 13

I. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate rispondenti ai requisiti dell'articolo 3 e delle preparazioni rispondenti ai requisiti dell'articolo 5, che sono state surgelate nel laboratorio di produzione d'origine, solo se rispondono ai requisiti del presente capitolo.

A. Le garanzie fornite dal laboratorio di produzione d'origine, e confermate dall'autorità competente del paese terzo, concernenti il rispetto dei requisiti previsti per l'immissione sul mercato di prodotti di origine comunitaria ottenuti conformemente agli articoli 3 e 5, devono essere approvate secondo la procedura di cui all'articolo 20.

B. Ai fini dell'applicazione uniforme del punto A, si applicano le disposizioni dei paragrafi seguenti.

1. Per poter essere importate nella Comunità, le carni macinate surgelate di cui all'articolo 3 e le preparazioni di carni surgelate di cui all'articolo 5 devono:

- a) provenire da paesi terzi o parti di detti paesi dai quali le importazioni non sono vietate per motivi di polizia sanitaria, conformemente alle direttive 91/494/CEE⁽²⁾, 92/118/CEE, 72/462/CEE e 92/45/CEE;
- b) provenire da un paese terzo riportato negli elenchi che devono essere elaborati conformemente alle direttive che disciplinano gli aspetti sanitari e di polizia sanitaria previsti

⁽¹⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 43.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

per le importazioni di carni che entrano nella composizione delle preparazioni di carni e offrono le garanzie richieste dalla presente direttiva;

- c) essere accompagnate dal certificato di sanità che deve essere elaborato conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 e completato da un'attestazione firmata dal veterinario ufficiale che certifichi che tali carni macinate e le preparazioni soddisfano rispettivamente gli articoli 3 e 5 e provengono da stabilimenti che offrono le garanzie di cui all'allegato I e che sono state surgelate nello stabilimento di produzione.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 20 sono definiti:

- a) un elenco comunitario degli stabilimenti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b). In attesa di tale elenco, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere i controlli previsti all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 90/675/CEE e il certificato sanitario nazionale richiesto per gli stabilimenti che sono stati oggetto di un riconoscimento nazionale;
- b) le condizioni specifiche in merito ai requisiti della presente direttiva diversi da quelli che permettono di escludere le carni destinate al consumo umano conformemente alle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE, fermo restando che queste condizioni e garanzie non possono essere meno rigorose di quelle previste dagli articoli 3 e 5.

In attesa delle decisioni di cui alle lettere a) e b), le importazioni provenienti da stabilimenti riconosciuti conformemente alla direttiva 72/462/CEE, per le quali le autorità competenti sono in grado di garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva, possono essere autorizzate a decorrere dalla data prevista all'articolo 22.

3. Esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, effettuano controlli in loco per accertare:

- a) le garanzie offerte dal paese terzo in merito alle condizioni di produzione e di immissione sul mercato;
- b) se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli esperti degli Stati membri cui sono affidati questi controlli vengono destinati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

I controlli sono svolti per conto della Comunità che si assume l'onere delle relative spese. La frequenza e le modalità sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 20.

4. In attesa dell'organizzazione dei controlli di cui al paragrafo 3 restano applicabili le disposizioni nazionali in materia di ispezione nei paesi terzi, sempreché in sede di Comitato veterinario permanente si forniscano informazioni sulle infrazioni delle norme di igiene constatate nel corso delle ispezioni.

II. Secondo la procedura di cui all'articolo 19, si può derogare ai requisiti del presente articolo.

Articolo 14

Possono figurare negli elenchi di cui all'articolo 13, sezione I, lettera B, paragrafo 2, soltanto i paesi terzi o parti di paesi terzi:

- a) in provenienza dai quali le importazioni non siano vietate in applicazione degli articoli da 9 a 12 della direttiva 91/494/CEE e degli articoli 14, 17 e 20 della direttiva 72/462/CEE;
- b) che, in considerazione della loro legislazione e dell'organizzazione dei loro servizi veterinari e dei loro servizi ispettivi, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza a cui sono sottoposti, siano stati riconosciuti idonei, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE o all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 91/494/CEE, a garantire e controllare l'applicazione della loro normativa vigente o i cui servizi veterinari siano in grado di garantire l'osservanza di requisiti sanitari almeno equivalenti a quelli di cui agli articoli 3 e 5.

Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono a che le carni macinate surgelate di cui all'articolo 3 e le preparazioni di carni surgelate di cui all'articolo 5 siano importate nella Comunità soltanto se:

- sono accompagnate dal certificato di cui all'articolo 13, sezione I, lettera B, paragrafo 1, lettera c),
- hanno superato i controlli previsti dalla direttiva 90/675/CEE.

2. In attesa di definire le modalità di applicazione del presente capitolo:

- continuano a essere vietate le importazioni di carni macinate;
- continuano ad applicarsi le norme nazionali in materia di importazioni di preparazioni di carni surgelate provenienti da paesi terzi nei cui confronti non sono previsti requisiti a livello comunitario, sempreché tali norme non siano più favorevoli di quelle previste all'articolo 5;

— le importazioni devono essere effettuate alle condizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 90/675/CEE.

Articolo 16

I principi e le norme previsti dalla direttiva 90/675/CEE si applicano in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli che devono essere effettuati dagli Stati membri e il seguito da riservare a questi controlli, nonché le misure di salvaguardia da attuare.

In attesa dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 8, punto 3 della direttiva 90/675/CEE, le importazioni devono essere effettuate conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della suddetta direttiva.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 17

1. È aggiunto all'articolo 5 della direttiva 71/118/CEE il seguente paragrafo 3:

«3. Gli Stati membri provvedono affinché le carni separate meccanicamente possano essere oggetto di scambi solo se sottoposte in precedenza a un trattamento termico, conformemente alla direttiva 77/99/CEE, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'autorità competente.»

2. All'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Gli Stati membri provvedono affinché le carni separate meccanicamente possano formare oggetto di scambio solo se sottoposte in precedenza a un trattamento termico conformemente alla direttiva 77/99/CEE, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'autorità competente.»

Articolo 18

1. Le disposizioni contenute negli allegati non sono applicabili ai laboratori di produzione situati in talune isole della Repubblica ellenica o in taluni dipartimenti e territori francesi d'oltremare qualora la loro produzione resti esclusivamente riservata al consumo locale.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Secondo la medesima procedura può essere adottata la decisione di modificare le disposizioni del paragrafo precedente al fine di estendere progressivamente le norme comunitarie all'insieme dei laboratori di fabbricazione situati in dette isole e parti suddette di territorio.

Articolo 19

Gli allegati sono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare allo scopo di adeguarli al progresso tecnologico e scientifico.

Articolo 20

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato», è immediatamente investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita dall'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste, mettendole immediatamente in applicazione, qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro queste misure.

Articolo 21

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fisserà anteriormente al 1° gennaio 1996 le norme d'igiene applicabili

- a) alla produzione e all'immissione sul mercato di trito di salumeria destinato alla fabbricazione successiva di un prodotto a base di carne,
- b) alla produzione e all'utilizzazione di carni separate meccanicamente.

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

Articolo 22

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

La direttiva 88/657/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

ALLEGATO I

CAPITOLO I

Condizioni speciali di riconoscimento per gli stabilimenti di produzione delle carni macinate

1. Laboratori di produzione ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d).

Oltre che rispettare le condizioni generali stabilite nell'allegato I, capitolo I e capitolo III, punti da 1 a 13 e 15 della direttiva 64/433/CEE, i laboratori di produzione devono comprendere almeno:

- a) un locale separato dal laboratorio di sezionamento per le operazioni di macinazione e di confezionamento, dotato di un termometro o di un teletermometro con dispositivo di registrazione.

Tuttavia l'autorità competente può autorizzare la macinazione delle carni nel laboratorio di sezionamento, sempreché la macinazione sia effettuata in una zona specifica nettamente separata;

- b) un locale per l'imballaggio, a meno che siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, capitolo XII, punto 63 della direttiva 64/433/CEE;
 - c) un locale o degli armadi per il magazzinaggio del sale;
 - d) impianti frigoriferi che garantiscano il rispetto delle temperature previste dalla presente direttiva.
2. Oltre che rispettare le condizioni generali previste dall'allegato A, capitolo I della direttiva 77/79/CEE, le unità di produzione autonome devono comprendere almeno:
 - a) locali quali quelli previsti nell'allegato B, capitolo I, punto 1 della direttiva 77/99/CEE e
 - b) locali quali quelli previsti al punto 1, lettera a) del presente capitolo.
 3. Per quanto riguarda l'igiene del personale, dei locali e del materiale degli stabilimenti si applicano le regole previste all'allegato I, capitolo V della direttiva 64/433/CEE.

In caso di preparazione manuale il personale adibito alla produzione di carni macinate deve inoltre indossare una maschera bucco-nasale. L'autorità competente può altresì imporre di indossare guanti lisci, impermeabili, «usa e getta» o guanti di tipo analogo che possano essere puliti e disinfettati.

CAPITOLO II

Condizioni per la produzione di carni macinate

1. Le carni devono essere esaminate prima della macinazione o del frazionamento, conformemente all'articolo 7. Tutte le parti insudiciate o sospette sono tolte ed eliminate prima di procedere alla macinazione delle carni.
2. Le carni macinate non possono essere ottenute con resti di sezionamento o di mondatura o di carni separate meccanicamente.

In particolare esse non possono essere preparate con carni di cui all'articolo 5 della direttiva 64/433/CEE, né con carni provenienti dalle seguenti parti di bovini, suini, ovini e caprini: muscoli della testa, esclusi i masseteri, e parte non muscolosa della linea alba, regione del carpo e del tarso, rimasugli di carne raschiati dagli ossi. I muscoli del diaframma — previa asportazione delle sierosi — e quelli dei masseteri possono essere utilizzati soltanto allorché sia accertata l'assenza della cisticercosi. Le carni fresche non devono contenere frammenti ossei.

Allorché le operazioni effettuate tra il momento in cui le carni sono introdotte nei locali di cui al capitolo I, e il momento in cui il prodotto finito è sottoposto al processo di refrigerazione o surgelazione sono eseguite entro un termine massimo di un'ora, la temperatura centrale della massa deve essere di + 7 °C al massimo e la temperatura dei locali di produzione deve essere di + 12 °C al massimo. L'autorità competente può autorizzare un periodo di tempo superiore per determinati casi in cui l'aggiunta di sale sia giustificata da motivi tecnici, sempreché le norme sanitarie non siano pregiudicate da questa deroga.

Se dette operazioni durano più di un'ora o più del periodo di tempo autorizzato dall'autorità competente conformemente al comma precedente, le carni fresche possono essere utilizzate soltanto dopo che la temperatura centrale della massa sia stata riportata a + 4 °C, al massimo.

3. Le carni macinate devono essere sottoposte a una sola surgelazione.
4. Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate debbono essere confezionate in modo igienico e portate, previo imballaggio, immagazzinate alle temperature previste all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

CAPITOLO III

Condizioni speciali di riconoscimento per gli stabilimenti di produzione di preparazioni di carni

1. I laboratori di produzione ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d) devono almeno disporre di locali rispondenti ai requisiti di cui:
 - a) all'allegato I, capitoli I e III della direttiva 64/433/CEE, o di cui
 - b) all'allegato I, capitoli I e III della direttiva 71/118/CEE, o di cui
 - c) all'allegato I, capitoli I e IV, punto 1 della direttiva 92/45/CEE,

e comprendere:

- un locale separato dal laboratorio di sezionamento per le operazioni di produzione delle preparazioni di carni, di aggiunta di altri prodotti alimentari e di confezionamento, dotato di un termometro con dispositivo di registrazione.

Tuttavia l'autorità competente può autorizzare la produzione delle preparazioni di carni nel laboratorio di sezionamento, purché la produzione sia effettuata in una zona specifica nettamente separata; l'aggiunta di condimenti a carcasse intere di volatili da cortile può essere autorizzata in un locale specifico nettamente separato dal locale di macellazione;

- un locale per l'imballaggio, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I, capitolo XII, punto 63 della direttiva 64/433/CEE o all'allegato I, capitolo XIV, punto 74 della direttiva 71/118/CEE o all'allegato I, capitolo VIII, punto 5 della direttiva 92/45/CEE;
 - un locale per l'immagazzinaggio di condimenti ed altri prodotti alimentari integri e pronti per l'utilizzazione;
 - locali frigoriferi per l'immagazzinaggio:
 - delle carni fresche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
 - delle preparazioni di carni;
 - impianti frigoriferi che garantiscano il rispetto delle temperature previste dalla presente direttiva.
2. Le unità di produzione autonome devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato A, capitolo I e all'allegato B, capitolo I della direttiva 77/99/CEE.
 3. Si applicano per analogia le norme previste all'allegato I, capitolo V della direttiva 64/433/CEE o della direttiva 71/118/CEE ovvero quelle del capitolo II della direttiva 92/45/CEE per quanto riguarda l'igiene del personale, dei locali e del materiale degli stabilimenti.

In caso di preparazione manuale, il personale adibito alla produzione delle preparazioni di carni deve inoltre indossare una maschera bucco-nasale. L'autorità competente può altresì imporre al suddetto personale di indossare guanti lisci, impermeabili, «usa e getta» o guanti di tipo analogo che possano essere puliti e disinfettati.

CAPITOLO IV

Prescrizioni particolari per la produzione delle preparazioni di carni

Indipendentemente dal rispetto delle condizioni generali del capitolo III ed a seconda del tipo di produzione interessata

- a) la produzione di preparazioni di carni deve avvenire a temperatura controllata;
- b) le preparazioni di carni devono essere confezionate in unità di spedizione in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione;
- c) le preparazioni di carni possono essere oggetto di una sola surgelazione e possono essere oggetto di scambi solo entro un termine non superiore a 18 mesi;

- d) le preparazioni di carni devono, immediatamente dopo il processo di produzione, essere confezionate conformemente al capitolo VII e portate, previo imballaggio, alle temperature previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

CAPITOLO V

Controlli

1. I laboratori di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni sono soggetti al controllo dell'autorità competente, la quale deve accertarsi del rispetto dei requisiti della presente direttiva ed in particolare:
 - a) controllare:
 - i) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e delle apparecchiature nonché l'igiene del personale;
 - ii) l'efficacia dei controlli effettuati dallo stabilimento, conformemente all'articolo 7 della presente direttiva, in particolare mediante l'esame dei risultati ed il campionamento;
 - iii) la qualità microbiologica ed igienica delle carni macinate e delle preparazioni di carni;
 - iv) l'apposita bollatura di sanità delle carni macinate e delle preparazioni di carni;
 - v) le condizioni di magazzinaggio e di trasporto;
 - b) eseguire, nell'ambito dei controlli ufficiali, qualsiasi prelievo necessario agli esami di laboratorio intesi a confermare i risultati dell'autocontrollo;
 - c) procedere a qualunque altro controllo che ritenga necessario effettuare per garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva, fermo restando che i risultati dei controlli microbiologici devono essere valutati dall'autorità competente sulla base dei criteri previsti nell'allegato II per le carni macinate e nell'allegato IV per le preparazioni di carni.
2. L'autorità competente deve avere libero accesso, in qualsiasi momento, ai depositi frigoriferi e a tutti i locali di lavoro per verificare il rispetto rigoroso delle suddette disposizioni.

CAPITOLO VI

Bollatura e etichettatura

1. Le carni macinate e le preparazioni di carni devono essere contrassegnate sulla confezione o sull'imballaggio con il bollo di sanità.
2. Il bollo di sanità comunitario può essere apposto soltanto sulle carni macinate ottenute conformemente all'articolo 3 e sulle preparazioni di carni ottenute conformemente all'articolo 5 in un laboratorio di produzione riconosciuto conformemente all'articolo 8; detto bollo di sanità deve essere conforme
 - a) per le carni macinate, all'allegato I, capitolo XI, punto 50 della direttiva 64/433/CEE,
 - b) per le preparazioni di carni ottenute
 - i) con carni fresche di animali da macello o di selvaggina d'allevamento, all'allegato I, capitolo XI, punto 50 della direttiva 64/433/CEE,
 - ii) con carni di pollame e di piccola selvaggina d'allevamento, di piuma o di pelo, all'allegato I, capitolo XII, punto 66 della direttiva 71/118/CEE,
 - iii) con carni di selvaggina cacciata, all'allegato I, capitolo VII, punto 2 della direttiva 92/45/CEE.
3. Per la produzione di carni macinate o di preparazioni di carni in una unità di produzione autonoma, il bollo di sanità deve contenere il numero di riconoscimento attribuito dall'autorità competente conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.
4. Fatta salva la direttiva 79/112/CEE, il produttore deve far figurare, ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio, qualora non risulti chiaramente dalla denominazione di vendita del prodotto o dall'elenco degli ingredienti ai sensi della direttiva 79/112/CEE, la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute, e, in caso di mescolanza, la percentuale di ciascuna specie, e per gli imballaggi non destinati al consumatore finale, la data di produzione.

Per le carni macinate e le preparazioni di carni ottenute con carni macinate, ad eccezione delle salsicce fresche e del trito di salumeria, recanti il bollo di sanità previsto al presente capitolo, devono inoltre figurare sull'etichettatura le indicazioni seguenti:

- «percentuale di grassi inferiore a . . .»;
- «rapporto collagene/proteine della carne inferiore a . . .».

CAPITOLO VII

Confezionamento e imballaggio

1. Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono essere conformi a tutte le norme igieniche, e in particolare devono essere:
 - tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni macinate o delle preparazioni di carni,
 - tali da non trasmettere alle carni macinate o alle preparazioni di carni sostanze nocive per la salute umana,
 - sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni macinate o delle preparazioni di carni durante il trasporto e le manipolazioni.
2. Gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni macinate o preparazioni di carni, salvo se sono prodotti con materiali resistenti alla corrosione, di facile pulizia e se sono stati previamente puliti e disinfettati.
3. Le carni macinate o le preparazioni di carni confezionate devono essere imballate.
4. Tuttavia, quando l'involucro soddisfa tutte le condizioni protettive dell'imballaggio, non è necessario che esso sia trasparente o incolore e non è obbligatorio porlo in un secondo contenitore, purché siano rispettate le condizioni del punto 1.

CAPITOLO VIII

Deposito

1. Le carni macinate e le preparazioni di carni devono essere raffreddate immediatamente dopo il confezionamento e/o l'imballaggio. Le carni macinate devono essere immagazzinate alle temperature di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) e le preparazioni di carni alle temperature di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).
2. La surgelazione delle carni macinate e delle preparazioni di carni può essere effettuata unicamente nei locali dei laboratori di produzione o delle unità di produzione autonome o in un deposito frigorifero riconosciuto.
3. Nei depositi frigoriferi, le carni macinate e le preparazioni di carni non possono essere immagazzinate con altri prodotti alimentari, salvo casi in cui l'imballaggio di tali prodotti sia tale da consentire l'esclusione di un'influenza negativa degli stessi.

CAPITOLO IX

Trasporto

1. Le carni macinate e le preparazioni di carni devono essere spedite in modo che durante il trasporto siano protette dai fattori che possono contaminarle o avere su di esse un effetto nocivo, tenuto conto della durata, delle condizioni e dei mezzi di trasporto. In particolare, i mezzi utilizzati per il trasporto delle carni macinate e delle preparazioni di carni devono essere attrezzati in modo da garantire che durante il trasporto non siano superate le temperature indicate nella presente direttiva e essere muniti di un termometro con dispositivo di registrazione atto a registrare il rispetto di questa prescrizione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere che le preparazioni di carni provenienti dagli stabilimenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5 siano trasportate a temperature più elevate di quelle previste dalla presente direttiva da un laboratorio di produzione o da una unità di produzione autonoma fino a negozi di vendita al dettaglio o a collettività locali situate in prossimità, purché la durata del trasporto non sia superiore ad un'ora.
3. In caso di transito attraverso un paese terzo e qualora il laboratorio di produzione sia situato in una zona soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, il mezzo di trasporto dovrà rimanere sigillato.

ALLEGATO II

CRITERI DI COMPOSIZIONE E CRITERI MICROBIOLOGICI

I. Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera

	Percentuale di grassi	Rapporto collagene/proteine di carne
— Carni macinate magre	≤ 7 %	≤ 12
— Carni macinate di puro manzo	≤ 20 %	≤ 15
— Carni macinate contenenti maiale	≤ 30 %	≤ 18
— Carni macinate di altre specie	≤ 25 %	≤ 15

II. Criteri microbiologici

I laboratori di produzione o le unità di produzione autonoma debbono provvedere affinché, nei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 3 e secondo il metodo di interpretazione che seguono, le carni macinate soddisfino i seguenti criteri:

	M ^(a)	m ^(b)
Germi aerobi mesofili n ^(c) = 5; c ^(d) = 2	5 × 10 ⁶ /g	5 × 10 ⁵ /g
Colibacilli «Escherichia coli» n = 5; c = 2	5 × 10 ² /g	50/g
Salmonelle n = 5; c = 0	assenza in 10 g	
Stafilococchi aurei n = 5; c = 2	10 ³ /g	10 ² /g

^(a) M = soglia limite di accettabilità oltre la quale i risultati non sono più ritenuti soddisfacenti; il valore di M è di 10 m al momento del conteggio effettuato in ambiente solido e di 30 m al momento del conteggio effettuato in ambiente liquido.

^(b) m = soglia limite al di sotto della quale tutti i risultati sono ritenuti soddisfacenti.

^(c) n = numero di unità componenti il campione.

^(d) c = numero di unità del campione che danno valori situati tra m e M.

I risultati delle analisi microbiologiche vanno interpretati secondo:

A. Un piano a tre categorie di contaminazione per i germi aerobi mesofili, colibacilli «Escherichia coli» e stafilococcus aureus, vale a dire:

- una categoria inferiore o uguale al requisito m,
- una categoria compresa tra il requisito m e la soglia M,
- una categoria superiore alla soglia M.

1. La qualità della partita è ritenuta:

a) soddisfacente quando tutti i valori riscontrati sono inferiori o pari a 3 m in ambiente solido o a 10 m in ambiente liquido;

b) accettabile quando i valori riscontrati sono compresi tra:

i) 3 m e 10 m (= M) in ambiente solido,

ii) 10 m e 30 m (= M) in ambiente liquido,

e quando c/n è inferiore o pari a due quinti con il piano n = 5 e c = 2 o qualsiasi altro piano di efficacia equivalente o superiore da riconoscere da parte del Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 19.

2. La qualità della partita è ritenuta insoddisfacente

- in tutti i casi in cui si riscontrano valori superiori a M;
- qualora c/n sia superiore a due quinti.

- Tuttavia quando si verifica il superamento di quest'ultima soglia per i microorganismi aerobi a + 30 °C, posto che tutti gli altri requisiti siano rispettati, detto superamento deve essere oggetto di una interpretazione complementare, in particolare per i prodotti crudi.

Comunque, il prodotto deve essere ritenuto tossico o corrotto quando la contaminazione raggiunge il valore microbico limite S fissato, in genere, a $m \cdot 10^3$.

Per lo stafilococco aureo, tale valore S non deve mai superare $5 \cdot 10^4$.

Le tolleranze che dipendono dalle tecniche di analisi non si possono applicare ai valori di M e di S.

B. Un piano a due categorie per le salmonelle, senza alcuna tolleranza, che corrispondono alle espressioni:

- «Assenza in»: il risultato è ritenuto soddisfacente;
- «Presenza in»: il risultato è ritenuto insoddisfacente.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI SANITÀ RELATIVO A CARNI MACINATE ⁽¹⁾

N.

Paese speditore:

Ministero:

Servizio:

Riferimento ⁽²⁾:

I. Identificazione delle carni macinate

Prodotti preparati con carni di:
(specie animale)Natura dei prodotti ⁽³⁾:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o delle unità di imballaggio:

Temperatura di immagazzinamento e di trasporto:

Durata di conservazione:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni macinate

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento dello (degli) stabilimento(i) di produzione riconosciuto(i):
.....
.....

Se necessario:

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):
.....
.....
.....

III. Destinazione delle carni macinate

Le carni macinate sono spedite

da:
(luogo di spedizione)a:
(paese di destinazione)col seguente mezzo di trasporto ⁽⁴⁾:⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 94/65/CE.⁽²⁾ Facoltativo.⁽³⁾ Da completare con le menzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 94/65/CE.⁽⁴⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. Tali indicazioni vanno aggiornate in caso di trasbordo.

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

.....

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto certifica che le carni macinate

- a) sono state preparate con carni nelle condizioni specifiche previste dalla direttiva 94/65/CE;
- b) sono destinate alla Repubblica ellenica ⁽¹⁾.

Fatto a, il

(luogo)

(data)

.....
(timbro e firma del veterinario ufficiale)
(nome in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Se opportuno.

ALLEGATO IV

CRITERI MICROBIOLOGICI

I laboratori di fabbricazione o le unità di produzione autonoma debbono provvedere affinché, nei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 3 e secondo i metodi di interpretazione indicati nell'allegato II, le preparazioni di carni soddisfino i seguenti criteri:

Preparazioni di carni	M ⁽¹⁾	m ⁽²⁾
Escherichia coli (Colibacilli) n = 5; c = 2	$5 \times 10^3/g$	$5 \times 10^2/g$
Stafilococchi aurei n = 5; c = 1	$5 \times 10^3/g$	$5 \times 10^2/g$
Salmonelle n = 5; c = 0	Assenza in 1 g	

(¹) M = soglia limite di accettabilità oltre la quale i risultati non sono più ritenuti soddisfacenti; il valore di M è di 10 m al momento del conteggio effettuato in ambiente solido e di 30 m al momento del conteggio effettuato in ambiente liquido.

(²) m = soglia limite al di sotto della quale tutti i risultati sono ritenuti soddisfacenti.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione procede, anteriormente al 31 dicembre 1995, ad un riesame dei criteri applicabili alle preparazioni di carni per quanto riguarda l'assenza di salmonelle.

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI SANITÀ RELATIVO A PREPARAZIONI DI CARNI (1)

N.

Paese speditore:

Ministero:

Servizio:

Riferimento (2):

I. Identificazione delle preparazioni di carni

Prodotti preparati con carni di:
(specie animale)

Natura dei prodotti (3):

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o delle unità di imballaggio:

Temperatura di immagazzinamento e di trasporto:

Durata di conservazione:

Peso netto:

II. Provenienza delle preparazioni di carni

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento dello (degli) stabilimento(i) di produzione riconosciuto(i):
.....
.....

Se necessario:

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):
.....
.....
.....

III. Destinazione delle preparazioni di carni

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4):

(1) Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 94/65/CE.

(2) Facoltativo.

(3) Eventuale menzione d'irradiazione ionizzante per motivi di carattere medico.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. Tali indicazioni vanno aggiornate in caso di trasbordo.

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

.....

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto certifica che le preparazioni di carni:

- a) sono state preparate con carni fresche nelle condizioni specifiche previste dalla direttiva 94/65/CE;
- b) sono destinate alla Repubblica ellenica ⁽¹⁾.

Fatto a, il

(luogo)

(data)

.....
(timbro e firma del veterinario ufficiale)
(nome in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

DIRETTIVA 94/70/CE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1994

che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che con la direttiva 92/120/CEE ⁽⁴⁾, del 17 dicembre 1992, i flussi minimi previsti per i mattatoi oggetto di deroga sono stati portati rispettivamente a 20 UBA alla settimana e 1 000 UBA all'anno fino al 31 dicembre 1994;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta intesa a rivedere le disposizioni applicabili ai piccoli stabilimenti oggetto di deroga; che il Consiglio non è stato in grado di deliberare in merito a tale proposta anteriormente al 31 dicembre 1994 e che occorre pertanto mantenere tale disposizione in attesa della decisione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La data del «31 dicembre 1994» di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 92/120/CEE è sostituita dalla data del «28 febbraio 1995».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BORCHERT

(1) GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 100.

(2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991.

(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 62.

(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 86.

DIRETTIVA 94/71/CE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1994

che modifica la direttiva 92/46/CEE che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dopo esame approfondito di alcune disposizioni degli allegati della direttiva 92/46/CEE appare necessario apportarvi degli adattamenti tecnici al fine di assicurarne una migliore applicazione; che dette modifiche riguardano, in particolare, le temperature di raccolta del latte crudo, le norme relative alle attrezzature degli stabilimenti di trattamento o di trasformazione e alla fabbricazione di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/46/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato A, capitolo I, punto 1:

i) alla lettera b), punto i), è aggiunto il seguente testo:

«a meno che il latte sia destinato alla fabbricazione di formaggi con periodo di maturazione pari ad almeno due mesi»;

ii) è aggiunto il seguente capoverso:

«Il latte e i prodotti a base di latte non devono provenire da una zona di sorveglianza delimitata a norma della direttiva 85/511/CEE (*), a meno che il latte sia stato sottoposto, sotto il controllo dell'autorità competente, ad una prima pastorizzazione (71,7 °C per 15 secondi) seguita da:

a) un secondo trattamento termico avente come conseguenza una reazione negativa alla prova di perossidasi; ovvero

b) un procedimento di essiccazione comprendente un riscaldamento di effetto equivalente al trattamento termico di cui alla lettera a); ovvero

c) un secondo trattamento mediante il quale il pH è stato abbassato e mantenuto per almeno un'ora ad un livello inferiore a 6.

(*) Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce norme comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/380/CEE della Commissione (GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 54).»

2) All'allegato A, capitolo III, sezione A, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito e progettato in modo da evitare qualsiasi effetto nefasto nella sua qualità. Qualora la raccolta non sia effettuata entro le due ore successive alla fine della mungitura, il latte deve essere raffreddato ad una temperatura pari o inferiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera e a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente; durante il trasporto agli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione la temperatura del latte refrigerato non deve superare i 10 °C, salvo il caso in cui il latte sia stato raccolto nelle due ore successive alla mungitura.

Per motivi tecnici relativi alla fabbricazione di alcuni prodotti a base di latte le autorità competenti possono concedere deroghe relative alle temperature di cui al primo comma, purché il prodotto finale sia conforme alle norme enunciate nell'allegato C, capitolo II.»

3) All'allegato A, capitolo IV,

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Norme da osservare al momento della raccolta presso l'azienda di produzione per l'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento o di trasformazione»;

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/330/CE della Commissione (GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 23).

b) è inserita la seguente frase come preambolo prima della sezione A:

«Ai fini dell'osservanza di tali norme, l'analisi del latte crudo è effettuata separatamente su un campione rappresentativo della raccolta di ciascuna azienda di produzione.»;

c) alla sezione A, punti 1 e 2, la nota (b) è sostituita dalla seguente:

«(b) Media geometrica calcolata, con almeno un prelievo al mese, su un periodo di tre mesi. Qualora il livello della produzione sia molto variabile secondo la stagione, uno Stato membro può essere autorizzato, in base alla procedura prevista dall'articolo 31 della presente direttiva, ad applicare un diverso metodo di calcolo dei risultati per il periodo di bassa lattazione.»

4) All'allegato A, capitolo IV, il testo della sezione C è sostituito dal seguente:

«C. Per il latte crudo di capra, pecora e bufala devono ricorrere i seguenti requisiti:

1) qualora sia destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente o alla fabbricazione di prodotti a base di latte trattato mediante calore:

	A decorrere dal 1° gennaio 1995	A decorrere dal 1° dicembre 1999
tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 3 000 000	< 1 500 000 (a)

(a) Fatto salvo il risultato del riesame che deve essere effettuato conformemente all'articolo 21.»

2) qualora sia destinato alla produzione di prodotti a base di latte crudo mediante un procedimento che non comprenda alcun trattamento termico:

	A decorrere dal 1° gennaio 1995	A decorrere dal 1° dicembre 1999
tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 1 000 000	< 500 000

5) All'allegato B, capitolo I, punto 3, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«3) nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti contemplati dalla presente direttiva le stesse condizioni di cui al punto 2, lettere da a) a f), salvo:».

6) All'allegato B, capitolo II, sezione A, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. I locali di lavoro, gli utensili e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione dei prodotti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Tuttavia, essi possono essere utilizzati per la lavorazione — simultanea o in momenti diversi — di altri prodotti alimentari adatti al consumo umano o di altri prodotti a base di latte di qualità alimentare ma destinati ad un uso diverso dal consumo umano, previa autorizzazione dell'autorità competente, a condizione che tali operazioni non provochino contaminazioni dei prodotti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.»

7) All'allegato B, capitolo III, il titolo è sostituito dal seguente:

«Condizioni speciali per il riconoscimento dei centri di raccolta».

8) All'allegato B, capitolo IV, il titolo è sostituito dal seguente:

«Condizioni speciali per il riconoscimento dei centri di normalizzazione».

9) All'allegato B, capitolo V, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) dispositivi che consentano di effettuare, in modo adeguato, meccanicamente la riempitura e la chiusura automatica, dopo la riempitura, dei recipienti destinati al confezionamento del latte alimentare trattato termicamente e dei prodotti a base di latte che si presentano sotto forma liquida, purché queste operazioni siano effettuate nello stabilimento. Tale requisito non è prescritto per i bidoni, le cisterne e le confezioni superiori ai quattro litri.

Tuttavia, nel caso di una produzione limitata di latte liquido da bere, le autorità competenti possono autorizzare metodi alternativi che utilizzino mezzi di riempitura e di chiusura non automatici, purché i metodi in questione offrano garanzie equivalenti in materia di igiene.»

10) All'allegato B, capitolo V, lettera b), il riferimento «nei casi previsti ai capitoli III e IV dell'allegato A» è sostituito da «nei casi previsti ai capitoli III e IV».

11) All'allegato B, capitolo V, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f) 1) per gli stabilimenti di trattamento, un'attrezzatura per il trattamento termico del latte approvata o autorizzata dall'autorità competente, munita di:

- un regolatore automatico della temperatura,
- un termometro registratore,
- un sistema automatico di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente,
- un sistema di sicurezza adeguato che impedisca la miscela del latte trattato termicamente con il latte non completamente riscaldato,
- un registratore automatico del dispositivo di sicurezza di cui al precedente trattino o una procedura di controllo dell'efficacia di tale dispositivo.

Tuttavia le autorità competenti possono autorizzare, nell'ambito del riconoscimento degli stabilimenti, attrezzature differenti che assicurino prestazioni equivalenti con le stesse garanzie sanitarie;

- 2) per gli stabilimenti di trasformazione, purché tali operazioni siano effettuate nello stabilimento, un'attrezzatura e un metodo per il riscaldamento, la termizzazione o il trattamento termico rispondenti ai requisiti igienici.»
- 12) All'allegato B, capitolo VI, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:
- «3) Le attrezzature, i recipienti e le attrezzature che durante la fabbricazione vengono a contatto con latte o prodotti a base di latte o altre materie prime deperibili devono essere puliti e, se necessario, disinfettati secondo una periodicità e procedimenti conformi ai principi di cui all'articolo 14, punto 1.»
- 13) All'allegato B, capitolo VI, il testo del punto 4 è sostituito dal seguente:
- «4) I locali di trattamento devono essere puliti secondo una periodicità e procedimenti conformi ai principi di cui all'articolo 14, punto 1.»
- 14) All'allegato C, capitolo I, sezione A, punto 2, secondo comma, prima frase, dopo le parole «latte crudo» sono aggiunte le parole «di vacca».
- 15) Nell'allegato C, capitolo I, sezione A, punto 3, lettera a), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
- «— il latte crudo, se non è sottoposto a trattamento entro le 36 ore successive alla sua ammissione, non superi, immediatamente prima del trattamento termico, un tenore di germi a 30 °C di 300 000 per ml se si tratta di latte di vacca».
- 16) All'allegato C, capitolo I, sezione A, punto 4, lettera d) è aggiunta la seguente frase:

«Il latte pastorizzato può essere prodotto nelle stesse condizioni con latte crudo che abbia subito solo una termizzazione iniziale».

- 17) All'allegato C, capitolo I, sezione B, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il conduttore o il gestore dello stabilimento di trasformazione deve prendere tutte le misure necessarie per accertarsi che il latte crudo sia trattato mediante riscaldamento oppure, ove si tratti di prodotti a base di latte crudo, che sia utilizzato quest'ultimo:
- nel più breve tempo possibile dopo la sua ammissione, se il latte non è refrigerato,
 - entro le 36 ore successive alla sua ammissione, se il latte è conservato ad una temperatura non superiore a 6 °C,
 - entro le 48 ore successive alla sua ammissione, se il latte è conservato ad una temperatura pari o inferiore a 4 °C,
 - entro le 72 ore se si tratta di latte di bufala, di pecora e di capra.

Tuttavia, per motivi tecnologici relativi alla fabbricazione di alcuni prodotti a base di latte le autorità competenti possono autorizzare un superamento dei tempi e delle temperature di cui ai precedenti trattini.

Esse informano la Commissione in merito a tali deroghe nonché ai motivi tecnologici che le giustificano.»

- 18) All'allegato C, capitolo I, sezione B, punto 3, lettera a), il testo del punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) essere ottenuto da latte crudo che, se non è trattato entro le 36 ore successive alla sua ammissione nello stabilimento, abbia, prima della termizzazione, una concentrazione di germi a 30 °C non superiore a 300 000 germi per ml se si tratta di latte di vacca;».
- 19) All'allegato C, capitolo II, sezione A
- nella tabella al punto 1, alla rubrica «Salmonella spp», alla colonna «Norme» le due indicazioni «Assenza nei 25 g (c)» sono sostituite da «Assenza in 1 g»;
 - al punto 2, il testo degli ultimi due commi è sostituito dal seguente:
- «Inoltre, per quanto concerne i formaggi a base di latte crudo e latte sottoposto a termizzazione e i formaggi a pasta molle, ogni superamento della norma M deve comportare la ricerca dell'eventuale presenza di ceppi di *Staphylococcus aureus* enterotossigeni o di ceppi di *Escherichia coli* ritenuti patogeni nonché, ove necessario, dell'eventuale presenza nei prodotti di tossine stafilococche secondo metodi da fissare in base alla procedura di cui all'articolo 31 della pre-

sente direttiva: L'individuazione dei ceppi summenzionati e/o la presenza di enterotossina stafilococcica comportano il ritiro dal mercato di tutte le partite infette. In tal caso l'autorità competente è informata dei risultati ottenuti conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, quinto trattino della presente direttiva nonché delle azioni messe in atto per il ritiro delle partite infette e delle procedure adottate per correggere il sistema di sorveglianza della produzione.»

- 20) All'allegato C, capitolo II, sezione A, punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Inoltre, per i prodotti a base di latte che si presentano sotto forma liquida o gelificata, i quali hanno subito un trattamento UHT o di sterilizzazione e sono destinati ad essere conservati a temperatura ambiente, devono ricorrere, dopo l'incubazione di quindici giorni a 30 °C, i seguenti requisiti:».

- 21) All'allegato C, capitolo III, punto 3 è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, nel caso di una produzione limitata, le autorità competenti possono autorizzare una chiusura non automatica purché siano offerte garanzie equivalenti in materia di igiene.»

- 22) All'allegato C, capitolo III, punto 4 il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«La chiusura dei recipienti deve essere effettuata nello stabilimento nel quale è stato eseguito l'ultimo trattamento termico del latte alimentare e/o dei prodotti a base di latte che si presentano sotto forma liquida, immediatamente dopo la riempitura, mediante un dispositivo di chiusura tale da garantire la protezione delle caratteristiche del latte da agenti esterni nocivi. Il sistema di chiusura deve essere concepito in modo che, dopo l'apertura, la prova dell'apertura rimanga evidente e facilmente verificabile.»

- 23) All'allegato C, capitolo III, il testo del punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il conduttore o il gestore dello stabilimento deve far figurare sulla confezione del latte trattato termicamente e dei prodotti a base di latte che si presentano sotto forma liquida, a fini di controllo, in modo visibile e leggibile, oltre alle indicazioni previste al capitolo IV:

- la natura del trattamento termico subito dal latte,
- qualsiasi menzione in chiaro o in codice che consenta l'identificazione della data dell'ultimo trattamento termico,

— per il latte pastorizzato, la temperatura alla quale il prodotto deve essere conservato.

Tuttavia, tali indicazioni possono non figurare sulle bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate di cui all'articolo 11, paragrafo 6 della direttiva 79/112/CEE.»

- 24) All'allegato C, capitolo IV, sezione A, punto 1, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, qualora prodotti di piccole dimensioni siano confezionati individualmente e successivamente imballati insieme o qualora queste piccole porzioni confezionate individualmente siano vendute al consumatore finale è sufficiente che il bollo sanitario sia apposto sulla confezione multipla.»

- 25) All'allegato C, capitolo IV, sezione A, punto 3, lettera a):

a) è aggiunto il punto seguente:

«iii) oppure:

— nella parte superiore, il nome o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire, per la Comunità, le lettere:

B-DK-D-EL-E-F-IRL-I-L-NL-P-UK,

— al centro, un riferimento al punto in cui è indicato il numero di riconoscimento dello stabilimento,

— nella parte inferiore, una delle seguenti sigle:

CEE-EØF-EWG-EEC-EEG»;

b) la frase seguente è aggiunta come secondo comma:

«Per bottiglie, imballaggi e recipienti di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 6 della direttiva 79/112/CEE, il bollo sanitario può recare solo le iniziali del paese speditore e il numero di riconoscimento dello stabilimento.»

- 26) All'allegato C, capitolo IV, sezione A, al punto 3, lettera b), l'ultima frase è soppressa.

- 27) All'allegato C, capitolo IV, sezione A, è aggiunto il seguente punto:

«4. Ai fini dell'esaurimento degli imballaggi e delle confezioni esistenti, l'apposizione del bollo sanitario sugli imballaggi e sulle confezioni è obbligatoria solo a decorrere dal 1° gennaio 1996. Tuttavia le indicazioni contenute nel bollo sanitario devono figurare sul documento di accompagnamento commerciale di cui all'articolo 5,

punto 8, e all'articolo 7, paragrafo A, punto 9, ultimo comma della presente direttiva.»

28) All'allegato C, capitolo V, punto 7 è aggiunto il membro di frase seguente:

«e autorizzare una tolleranza di + 2 °C durante le consegne ai dettaglianti».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri che hanno optato per un controllo del contenuto di cellule somatiche all'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento o di trasformazione dispongono di un termine supplementare di 24 mesi per conformarsi ai requisiti introdotti dall'articolo 1, punto 3, lettera b) della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

DIRETTIVA 94/80/CE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione;

considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea istituiscono una cittadinanza dell'Unione di cui beneficiano tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, in tale qualità, un complesso di diritti;

considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di uguaglianza e non discriminazione fra cittadini e non cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato non presuppone un'armonizzazione integrale dei sistemi elettorali degli Stati membri; che tale articolo mira essenzialmente a sopprimere il requisito della cittadinanza, che attualmente è prescritto dalla maggior parte degli Stati membri ai fini dell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità; che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'arti-

colo 3 B, terzo comma del trattato, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo enunciato nell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato ha lo scopo di consentire a tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, di esercitare nell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni; che è quindi necessario che i requisiti che uno Stato membro prescrive per i cittadini di altri Stati membri, segnatamente quelli connessi alla prova e alla durata della residenza, siano identici a quelli eventualmente prescritti ai propri cittadini; che ai cittadini di altri Stati membri non dev'essere imposto il possesso di requisiti speciali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustifichino un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai propri cittadini;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato riconosce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza però sostituire tale diritto al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine; che è importante rispettare la libertà di tali cittadini di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che è pertanto opportuno che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali, mentre la loro iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali può essere ammessa negli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio;

considerando che l'amministrazione locale degli Stati membri è espressione di tradizioni politiche e giuridiche diverse ed è caratterizzata da una grande varietà di strutture; che la nozione di «elezioni comunali» non ha lo stesso significato in tutti gli Stati membri; che, di conseguenza, è opportuno precisare l'oggetto della direttiva definendo la nozione di «elezioni comunali»; che queste elezioni comprendono le elezioni a suffragio universale e diretto a livello degli enti locali di base e delle loro suddivisioni; che tali elezioni comprendono tanto le elezioni a suffragio universale diretto delle assemblee o degli organi rappresentativi comunali quanto le elezioni dei membri dell'organo esecutivo locale;

considerando che l'ineleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato

⁽¹⁾ GU n. C 323 del 21. 11. 1994.

⁽²⁾ Parere reso il 14 settembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 28 settembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

membro di residenza o dello Stato membro di origine; che, attesa la rilevanza politica della funzione di eletto al consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano adottare i provvedimenti necessari per evitare che chiunque abbia perso il diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine sia reintegrato in tale diritto per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro; che tale problema, che è proprio dei candidati che non possiedono la cittadinanza dello Stato in questione, giustifica che gli Stati membri che lo ritengono necessario possano assoggettarli tanto al regime di ineleggibilità dello Stato membro di residenza quanto a quello dello Stato membro di origine; che, in considerazione del principio di proporzionalità, è sufficiente subordinare il diritto di voto alle sole disposizioni sull'incapacità elettorale vigenti nello Stato membro di residenza;

considerando che le attribuzioni dell'organo esecutivo degli enti locali di base possono comportare una partecipazione all'esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali; che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri di riservare queste funzioni ai propri cittadini; che è parimenti opportuno attribuire agli Stati membri la facoltà di prendere a tal fine misure adeguate, le quali non possono limitare, oltre a quanto necessario per conseguire detto obiettivo, la possibilità per i cittadini di altri Stati membri di essere eletti;

considerando che è altresì opportuno che la partecipazione all'elezione di un'assemblea parlamentare da parte di titolari di un carica elettiva comunale possa essere riservata ai propri cittadini;

considerando che qualora le legislazioni degli Stati membri prevedono delle incompatibilità fra la qualità di eletto al consiglio comunale ed altre funzioni è opportuno consentire agli Stati membri di estendere tali incompatibilità anche a funzioni equivalenti esercitate in altri Stati membri;

considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato, da problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua natura, dev'essere sottoposta a rievocazione;

considerando che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini di altri Stati membri dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera molto significativamente la media; che una quota del 20% di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei suoi cittadini nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli

autori del trattato evitare polarizzazioni tra liste di candidati nazionali e liste di candidati stranieri;

considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui la proporzione di cittadini dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, tale Stato membro deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale e che, di conseguenza, possono essere semplificate le formalità previste dalla presente direttiva;

considerando che il Regno del Belgio presenta caratteristiche ed equilibri propri, connessi al fatto che la sua costituzione (articoli da 1 a 4), contempla tre lingue ufficiali ed una ripartizione in regioni e comunità, e che quindi l'applicazione integrale della presente direttiva in taluni comuni potrebbe avere effetti tali da rendere opportuno prevedere una possibilità di deroga alle disposizioni della presente direttiva per tener conto di tali specificità ed equilibri;

considerando che la Commissione procederà ad una valutazione degli elementi di fatto e di diritto dell'applicazione della direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratosi dopo l'entrata in vigore della direttiva; che a tal fine la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: -

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e in materia di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di paesi terzi residenti nel suo territorio.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per

- a) «ente locale di base», gli enti amministrativi riportati in allegato che, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, dispongono di organi eletti a suffragio universale diretto e sono competenti ad amministrare, al livello di base dell'organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, determinati affari locali sotto la propria responsabilità;
- b) «elezioni comunali», le elezioni a suffragio universale diretto volte a designare i membri dell'organo rappresentativo e, se del caso, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, il capo e i membri dell'organo esecutivo dell'ente locale di base;
- c) «Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;
- d) «Stato membro d'origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;
- e) «liste elettorali», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in un determinato ente locale di base o in una delle sue circoscrizioni, compilato ed aggiornato dall'autorità competente secondo la legge elettorale dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione residente se vi è indicata la qualità di elettore;
- f) «giorno di riferimento», il giorno o i giorni in cui il cittadino dell'Unione deve possedere, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, i requisiti prescritti per essere ivi elettore o eleggibile;
- g) «dichiarazione formale», la dichiarazione rilasciata dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni a norma della legge nazionale applicabile.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se un ente locale di base di cui all'allegato della presente direttiva è sostituito, in virtù di una modifica della legislazione nazionale, da un altro ente avente le competenze di cui al paragrafo 1, lettera a), ovvero se, in esito a tale modifica, un ente locale di base è soppresso o istituito.

Entro tre mesi dal ricevimento di una tale notifica, unitamente alla garanzia dello Stato membro in questione che i diritti ai sensi della presente direttiva non saranno lesi, la Commissione adatta l'allegato opportandovi le opportune sostituzioni, soppressioni o aggiunte. L'allegato in tal modo modificato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della presente direttiva ogni persona che, nel giorno di riferimento:

- a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e
- b) pur non essendone cittadino possiede, tuttavia, i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini.

Articolo 4

1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche le persone che dispongono del diritto di voto e di eleggibilità in forza dell'articolo 3 sono soggette alla stessa condizione.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni di ciascuno Stato membro che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per qualsiasi elettore o eleggibile in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale.

Il paragrafo 1 non pregiudica, inoltre, le disposizioni già in vigore alla data di adozione della presente direttiva, che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità ad opera di ogni elettore o eleggibile al compimento di un periodo minimo di residenza nella parte dello Stato membro cui appartiene l'ente locale di base.

Articolo 5

1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.

2. La candidatura di qualsiasi cittadino dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza può essere dichiarata irricevibile qualora l'interessato non possa rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o non presenti l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

3. Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo dell'organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.

Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.

Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.

4. Gli Stati membri possono parimenti disporre che i cittadini dell'Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non possano partecipare alla designazione degli elettori di un'assemblea parlamentare né all'elezione dei membri di tale assemblea.

Articolo 6

1. Le persone di cui all'articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.

2. Gli Stati membri possono disporre che la qualità di membro del consiglio comunale nello Stato membro di residenza sia incompatibile anche con l'esercizio, in altri Stati membri, di funzioni equivalenti a quelle che, nello Stato membro di residenza, determinano una incompatibilità.

CAPO II

Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

Articolo 7

1. L'elettore di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori di cui all'articolo 3 che si sono iscritti nelle liste elettorali.

3. Gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio possono prevedere l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori di cui all'articolo 3.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore di cui all'articolo 3 di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.

Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore di cui all'articolo 3 presenti un documento d'identità valido e una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

3. L'elettore di cui all'articolo 3, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto.

Gli elettori iscritti su propria richiesta nelle liste elettorali possono anche essere cancellati da tali liste se lo richiedono.

L'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro è iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione.

Articolo 9

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, la persona di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che la persona di cui all'articolo 3:

a) indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine,

b) in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione di cui alla lettera a) o quando la legislazione di uno Stato membro lo esiga, presenti, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza,

- c) presenti un documento d'identità in corso di validità,
- d) indichi nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non esercitare alcuna delle funzioni incompatibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
- e) indichi, ove possibile, il suo ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.

Articolo 10

1. Lo Stato membro di residenza informa in tempo utile l'interessato dell'esito della sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla ricevibilità della sua candidatura.

2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o di rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.

Articolo 11

Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e nelle forme appropriate, gli elettori e gli eleggibili di cui all'articolo 3 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti in tale Stato.

CAPO III

Disposizioni derogatorie e transitorie

Articolo 12

1. Lo Stato membro in cui, alla data del 1° gennaio 1996, la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedono senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20% del totale dei cittadini dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori, ha facoltà, in deroga alle disposizioni della presente direttiva, di

- a) riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto in tale Stato membro un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di un mandato in seno all'organo collegiale comunale,
- b) riservare il diritto di eleggibilità alle persone di cui all'articolo 3 purché abbiano compiuto, in tale Stato membro, un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di due mandati dell'organo suddetto, e

- c) adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato.

2. In deroga alle disposizioni della presente direttiva, il Regno del Belgio può applicare il paragrafo 1, lettera a) a un numero limitato di comuni, di cui comunica l'elenco almeno un anno prima delle elezioni comunali per le quali prevede di avvalersi di tale deroga.

3. Lo Stato membro la cui legislazione disponga, alla data del 1° gennaio 1996, che i cittadini di un altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del Parlamento nazionale e possono essere iscritti a tal fine nelle liste elettorali esattamente alle stesse condizioni degli elettori nazionali, ha la facoltà, in deroga alla presente direttiva, di non applicare gli articoli da 6 a 11 a tali cittadini.

4. Entro il 31 dicembre 1998 e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuano a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti. Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi dei paragrafi 1 e 2 forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 13

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il termine di un anno dallo svolgimento in tutti gli Stati membri delle elezioni comunali organizzate in base alle precedenti disposizioni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratosi dopo la sua entrata in vigore, e propone eventualmente le opportune modifiche.

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o

sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

ALLEGATO

Agli effetti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva s'intende per ente locale di base:

per la Danimarca:

amtskommune, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, primærkommune,

per il Belgio:

commune/gemeente/Gemeinde,

per la Germania:

kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis;
Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin;
Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen,
Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,

per la Grecia:

κοινότητα;
δήμος,

per la Spagna:

municipio,
entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

per la Francia:

commune,
arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,

per l'Irlanda:

county, county borough
borough, urban district, town,

per l'Italia:

comune,
circonscrizione,

per il Lussemburgo:

commune,

per i Paesi Bassi:

gemeente,
deelgemeente,

per il Portogallo:

município,
freguesia,

per il Regno Unito:

counties in England; counties, county boroughs and communities in Wales; regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City of London in relation to ward elections for common councilmen.

Dichiarazione a verbale della delegazione tedesca concernente l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

La Repubblica federale di Germania è dell'avviso che la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) sull'elezione del capo e dei membri dell'organo esecutivo di un ente locale di base si possa altresì applicare alla destituzione a seguito di voto (Abwahl).

La Repubblica federale di Germania richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi del diritto costituzionale tedesco, le disposizioni sulle elezioni comunali si applicano, in misura corrispondente, alle assemblee locali ove queste si sostituiscano ad un'assemblea rappresentativa.

Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3

L'articolo 3 non preclude agli Stati membri la facoltà di verificare, in modo non discriminatorio, che un elettore ai sensi dell'articolo 3 non sia stato privato del diritto di voto in uno Stato membro diverso da quello di residenza, se tale disposizione si applica anche ai loro propri cittadini.

Dichiarazione a verbale della delegazione lussemburghese relativa alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3

Per le autorità lussemburghesi, con il verbo «verificare» s'intende una dichiarazione sull'onore resa dall'elettore ai sensi dell'articolo 3 al momento dell'iscrizione nelle liste elettorali.

Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma non possono limitare, oltre quanto necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma la possibilità per i cittadini degli altri Stati membri di essere eletti.

Dichiarazione a verbale della delegazione francese sull'articolo 5, paragrafo 4

La possibilità di escludere i cittadini di altri Stati membri dell'Unione dall'elezione e dalla partecipazione al collegio di grandi elettori incaricati di procedere all'elezione del Senato in

Francia, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non intende affatto rimettere in questione il diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali quale risulta dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Dichiarazione a verbale del Consiglio relativa alla dichiarazione della delegazione belga sull'articolo 12, paragrafo 2

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della delegazione belga:

Dichiarazione a verbale della delegazione belga sull'articolo 12, paragrafo 2

Il Belgio dichiara che, ove si avvalga della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, questa sarà applicata soltanto in taluni dei comuni in cui il numero degli elettori di cui all'articolo 3 supera il 20% del corpo elettorale e in cui una situazione specifica giustifichi, a giudizio del governo federale belga, una siffatta deroga eccezionale.

Dichiarazione a verbale del Consiglio relativa alla dichiarazione della Commissione sull'articolo 13

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della Commissione:

Dichiarazione a verbale della Commissione relativa all'articolo 13

La Commissione dichiara che rivolgerà particolare attenzione all'evoluzione dell'elettorato dopo l'entrata in vigore della direttiva, fenomeno che potrebbe creare problemi specifici per taluni Stati membri.

Dichiarazione a verbale della delegazione greca sull'articolo 13

Vista la sua posizione geografica, la Grecia annette particolare importanza alla relazione che la Commissione redigerà in conformità dell'articolo 13.

Essa confida che, dopo l'entrata in vigore della direttiva, la Commissione, tenendo conto dell'evoluzione dell'elettorato negli Stati membri, valuti i problemi specifici che questi dovranno eventualmente affrontare.

Dichiarazione a verbale della delegazione spagnola su Gibilterra

A norma della direttiva 94/80/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, il Regno di Spagna dichiara che, qualora il Regno Unito decida di estenderne l'applicazione a Gibilterra, tale estensione lascerà impregiudicata la posizione spagnola riguardo a Gibilterra.
